



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II

**Registro Sentenze:489/2006**

**Registro Generale: 1538/2005**

nelle persone dei Signori:

**LUIGI PAPIANO** Presidente

**GIORGIO CALDERONI** Cons.

**SERGIO FINA** Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella Camera di Consiglio del **25 Gennaio 2006**

Visto il ricorso 1538/2005 proposto da:

*ALEOTTI LUCA*

*ARMAROLI ANNA*

*ARMAROLI SILVIA*

*BALDUCCI PAOLA*

*BIGONI LIVIANA*

*CALZOLARI MASSIMILIANO*

*CARBONE SANTO*

*CARDIN FONTANA ANTONELLA*

*CASAGRANDE ROBERTO*

*CATRAMBONE SANDRA*

*D'ALTILIA FRANCESCO*

*DONATI RENZO*

*FEDERICI PATRIZIA*  
*FENZI ROBERTO*  
*FREO ALESSANDRO*  
*GANGITANO' PATRICIA*  
*GIORDANI ALESSANDRO*  
*GRUPPIONI VALERIA*  
*GUIDI DANIELA*  
*IL VENTO CATERINA*  
*LAFFI CARMEN*  
*LOTIERZO ALESSANDRO*  
*MAZZOLI AGNESE*  
*MEIJERS ANGELIQUE*  
*MOLINARI MAURO*  
*MONTANARI MONICA*  
*MUGNANO GIULIANA*  
*NANNI GIANLUCA*  
*NANNI ROBERTO*  
*PANDOLFI MARIA CRISTINA*  
*RAFFAGNATO ANNA MARIA*  
*SGARGI ROBERTA*  
*TOMBA PAOLO*  
*TOSI ALBERTA*  
*TUGNOLI NICOLETTA*  
*ZAMPARELLI PAOLA*  
*ZANIBONI SERGIO*  
*ZANZI PATRIZIA*  
*ZEDDA ROSANNA*  
*ZUCCHI MARCO*

rappresentati e difesi da:

*MASI AVV. MARCO*  
*NANNI AVV. MARIO M.*

con domicilio eletto in BOLOGNA

*VIA SAN VITALE 40/3*

*presso*

*MASI AVV. MARCO*

**contro**

*COMUNE DI MINERBIO*

rappresentato e difeso da:

*GUALANDI AVV. FEDERICO*

*con domicilio eletto in BOLOGNA*

*VIA MARCONI 20*

*presso la sua sede;*

**per l'annullamento**

- del silenzio rigetto prodottosi sulle domande presentate dai ricorrenti di accedere alle documentazioni relative ad agibilità degli edifici e idoneità dei locali adibiti a scuola, presentate al Comune di Minerbio e allegate al presente ricorso;

- di ogni atto presupposto e conseguente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*COMUNE DI MINERBIO*

Designato relatore il Cons. dott. SERGIO FINA;

Uditi all'udienza pubblica del 25 gennaio 2006 gli avvocati presenti come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO E DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono ai sensi dell'art. 25 della L. n 241/1990 il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti costituiti dalla documentazione relativa all'agibilità degli edifici e all'idoneità dei locali adibiti a scuola.

Nei motivi di ricorso i ricorrenti, sostanzialmente, rilevano la violazione degli art. 22, 23, 24 e 25 della L. n 241/1990, art. 10 del D.lgs. n 297/2001, dello Statuto del Comune di Minerbio, nonché dei principi di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione degli art. 22 e 24 della l. n 241/1990 e limitatamente alla parte relativa alla richiesta di esibizione delle certificazioni di agibilità, se esistenti, degli edifici scolastici oggetto di interventi edilizi.

In base all'art.22 della L. n 241/1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a favore di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate e sempre che vi sia un nesso diretto tra l'interesse fatto valere e l'oggetto del procedimento avviato dall'amministrazione.

Ora non vi è dubbio che ai genitori degli alunni spetti una posizione legittimante costituita dall'interesse alla sicurezza delle strutture scolastiche in cui viene giornalmente svolta l'attività didattica, interesse rientrante nell'alveo del più ampio diritto alla salute di cui all'art.32 della Costituzione e diretto all'osservanza delle norme tecniche e sanitarie, posizioni, queste ultime, tutelabili anche in via preventiva ex art.700 c.p.c

Inoltre, come riconosciuto in memoria dalla stessa amministrazione comunale, nell'asilo nido e scuola elementare di Minerbio e nella scuola elementare di Cà de Fabbri sono stati eseguiti, in base ad una apposita pianificazione, lavori di ristrutturazione e messa a norma a partire dal 2001 che hanno interessato parti rilevanti delle strutture scolastiche.

Ne consegue che la conoscenza della documentazione, purchè esistente, da cui risulta l'esito delle verifiche tecniche effettuate e del controllo di agibilità dei locali appare necessario ai fini di una eventuale azione, da parte dei ricorrenti, avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Deve, invece, ritenersi del tutto generica e quindi da disattendere la richiesta di accesso ai documenti riguardanti una non meglio precisata idoneità dei locali adibiti a scuola.

Nei limiti sopra indicati il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'accesso ai documenti, se esistenti, relativi alla agibilità dei locali scolastici oggetto di ristrutturazione e adeguamento alle vigenti norme tecniche.

Le spese possono essere compensate tra le parti, sussistendo giustificati motivi.

**P.Q.M.**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA – ROMAGNA BOLOGNA, SEZIONE SECONDA, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto dichiara i diritto dei ricorrenti all'accesso ai documenti, se esistenti, relativi all'agibilità dei sopra indicati locali scolastici, a cui corrisponde l'obbligo dell'amministrazione di esibire la suddetta documentazione nelle forme ritenute più appropriate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2006.

Luigi Papiano Presidente

Sergio Fina Consigliere, estensore

Depositata in Segreteria in data 19/04/2006

Bologna, lì 19/04/2006

Il Segretario